

ATTO PRELIMINARE FRA LA GESTIONE INA-CASA ED IL COMUNE
DI S.VITO DEI NORMANNI PER LA CESSIONE GRATUITA DEI SUOI
LI CON RISPETTIVO OBBLIGO DI PARTICOLARE DESTINAZIONE
DEI SUOLI STESSI.=

-----00000-----

L'anno millenovecento.....,il giorno....del mese di.....,
con la presente scrittura privata

T R A

1°)-.....,nato a il.....,il quale interviene e stipula
nella sua qualità didel Comune di.....in esecuzione
della deliberazione N.....assunta dal Consiglio Comunale in data.....,debitamente ^{pubblicata} ~~approvata~~ senza seguito di
istanza e reclami,approvata dalla G.P.A.....nella seduta N..... del=

2.)-e il.....,nato ail.....,il quale interviene nella
sua qualità di speciale procuratore della gestione INA-
CASA con sede in Roma,via Bissolati n°23,giusta procura
rilasciatagli dal Presidente della stessa gestione e autenticata dal Notaio in Roma..... addì.....Rep.N°.....

P R E M E S S O

- che il piano del secondo settennio,di cui alla Legge
proroga 26 Novembre 1955,n°1148,prevede la costruzione in San
Vito dei Normanni nuovo complesso edilizio sito nel territorio
del predetto Comune,località.....;

- che le norme integrative contenute nel D.P.R.9/4/1956
n°1265 tendono ad assicurare che i complessi edilizi INA-CASA,
dispongano sempre dei necessari servizi civici e sociali,
come predisposto dal Comitato di Attuazione con le delibere
14,15 e 16 del 14 Febbraio 1957;

- che da canto suo il Comune è in obbligo di intervenire
nella realizzazione dei servizi citati anche in base al T.U.
delle disposizioni sulla edilizia popolare ed economica,approvato
con R.D. 28/4/1938,n°1165,essendo - invero - interesse
e dovere del Comune medesimo di curare che siano assicurati tutti
i servizi pubblici e sociali agli abitanti dei nuclei urbani
di nuova costruzione;

- che è comunque intendimento così della Gestione INA-CASA
come del Comune di San Vito dei Normanni che ai citati complessi
sia data una sistemazione completa e definitiva sotto lo
aspetto sia funzionale sia estetico;

- che nel testo della presente scrittura,ove brevità lo richieda,
la Gestione INA-CASA ed il Comune di San Vito dei Normanni
saranno chiamati rispettivamente "Gestione" e "Comune".-

Tutto ciò premesso è ritenuto parte integrante e sostanziale
del presente atto,le costituite Parti convengono e stipulano
quanto segue;

ART.1°-

Il Comune di San Vito dei Normanni si obbliga ad eseguire,
ad integrazione e completamento delle opere già realizzate o
da realizzarsi direttamente dalla Gestione INA-CASA,i seguenti

- 2 -

lavori:

1°)- RELATIVAMENTE AI COMPLESSI DEL 2° SETTENNIO:

- rete fognante;
- rete idrica;
- rete elettrica;
- rete stradale;

/.....

/

il tutto come risulta dalle planimetrie e dettagli facenti parte dei progetti che sono stati e saranno concordemente approvati dalla Gestione e dal Comune.-

ART. 2°-

Non appena ultimati i lavori di sistemazione del complesso INA-CASA del 2° settennio sito nel territorio del Comune di San Vito dei Normanni, la Gestione si obbliga di cedere al Comune medesimo, che si obbliga di accettare, attraverso la stipula dei relativi atti pubblici, le aree costituite dagli spazi scoperti dei complessi edilizi suddetti, come indicate nelle planimetrie che si allegano al presente atto sotto la lettera "A", salvo maggiori precisazioni, in corrispettivo dei vantaggi diretti ed indiretti ai complessi edilizi INA-CASA dalla particolare ed esclusiva destinazione dei cedenti suoli e dalla realizzazione di opere e servizi di interesse pubblico.

ART. 3°-

Le aree suddette saranno cedute dalla Gestione ed accettate dal Comune alle seguenti condizioni:

- a)-impegno a mantenere invariato lo schema di ripartizione dei suoli in strade, marciapiedi ed aiuole come esistenti al momento della cessione e, pertanto, non saranno consentite costruzioni di qualsiasi tipo a carattere permanente;
- b)-le cedende aree, i manufatti e gli impianti di fognature, idrici ed elettrici e altre condotte attraversanti le aree medesime - semprechè non appartengano alle Società Erogatrici - diverranno di uso pubblico e di proprietà comunale e come tali il Comune dovrà provvedere alla loro conservazione e manutenzione, nonché alla loro vigilanza, pulizia e illuminazione;
- c)-i portici ed i loggiati annessi agli edifici dei citati quartieri INA-CASA ed aperti sulle strade e sui marciapiedi saranno gravati da servitù di uso pubblico, con i relativi oneri a carico del Comune;
- d)-il Comune potrà stabilire particolari norme dirette a disciplinare l'uso dei predetti portici e loggiati e a salvaguardarne la conservazione a beneficio della locale comunità;
- e)- le cedende aree saranno trasferite, dopo che sarà stato redatto, in contraddittorio tra le Parti, il verbale per la lo-

- 3 -

ro esatta delimitazione e misurazione, libera da oneri, vincoli, ipoteche e trascrizioni pregiudizievoli che non siano quelle citate.-

ART. 4°-

La Gestione garantirà, negli atti definitivi di ~~gestione~~ cessione, la piena e libera proprietà e disponibilità delle più volte citate aree e il Comune esonera sin d'ora la Gestione medesima dal produrre i documenti attestanti la proprietà sud detta.-

ART. 5°-

Per garantire tempestivamente la conservazione e manutenzione delle aree e dei manufatti a carattere pubblico (strade, fogne, impianto idrico, illuminazione ecc.), che passeranno in proprietà del Comune con l'atto e gli atti definitivi di cessione di cui sopra, il Comune stesso impegna a prendere, con semplice verbale di sopralluogo, in consegna provvisoria, tutte le aree e citati manufatti e a provvedere a proprio onere alla necessaria manutenzione e all'esercizio degli impianti, non appena la Gestione darà comunicazione della ultimazione dei lavori, delle opere di completamento, e ciò anche se per nulla data non sarà stato stipulato l'atto di cessione stesso.-

ART. 6°-

Le spese tutte della presente scrittura sono a carico del Comune che dichiara di volersi avvalere delle esenzioni ed agevolazioni fiscali previste dagli artt. 11 e 18 della Legge 3/8/1949, n° 589, in combinato disposto con l'articolo unico della Legge 6/2/1951 n° 126, nonché dell'articolo unico della Legge 28/6/1943, n° 666.-

ART. 7°-

le Parti, a tutti gli effetti, riconoscono la competenza dell'Autorità Giudiziaria di Roma ed eleggere il loro domicilio legale: la Gestione INA-Casa presso la propria sede in Roma-Via Bissolati, n° 23 e il Comune di San Vito dei Normanni presso la propria Sede Municipale.-

Letto, confermato e sottoscritto dalle Parti.

Per il Comune
di.....

Per la Gestione INA-Casa